

Art. 2.

« È autorizzata la diminuzione della somma di lire 40,000 al capitolo n. 51 « *Sussidi a scuole facoltative mantenute dai comuni o dai Consigli provinciali scolastici* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1913-14, e l'aumento di lire 30,000 al capitolo n. 49 « *Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari* » e di lire 10,000 al capitolo n. 72 « *Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili* » dello stato di previsione medesimo ».

(È approvato).

Art. 3.

« È modificata come segue la dizione del capitolo n. 169-ter dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1913-14: « *Scuola d'agricoltura annessa alla Regia Università di Bologna — Spese da sostenere con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1901, n. 280 — Spese di materiale, personale e viaggi, necessarie per le esercitazioni e le escursioni degli allievi della scuola, non a loro carico, da sostenere con la rendita del podere « Palazzo » di Arcoveggio* ».

« Sono altresì approvate le nuove denominazioni proposte per i capitoli nn. 183, 209 e 216 dello stato di previsione medesimo, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

(È approvato).

Art. 4.

« È autorizzato il prelevamento della somma di lire 100,000 dal fondo istituito con la legge 20 giugno 1909, n. 363, presso la Cassa depositi e prestiti, per provvedere all'acquisto di alcune opere d'arte moderna, appartenenti alla Galleria « Pisani » in Firenze.

« Le variazioni di bilancio dipendenti da tale prelevamento saranno effettuate con decreto del ministro del tesoro ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione della proposta di legge: Modificazioni alle circoscrizioni elettorali dei mandamenti di Lentini e Carlentini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Mo-

dificazioni alle circoscrizioni elettorali dei mandamenti di Lentini e Carlentini.

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge: (V. Stampato, n. 187-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Ai soli fini della elezione dei consiglieri provinciali, sono costituiti in mandamenti autonomi, rispettivamente, il comune di Lentini e quello di Carlentini.

« Il primo eleggerà due consiglieri; il secondo ne eleggerà uno.

« Nulla è innovato quanto all'attuale circoscrizione giudiziaria ».

(È approvato).

Art. 2.

« La disposizione del precedente articolo andrà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questa proposta di legge sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto che proroga la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni danneggiati dal terremoto e nuova proroga della facoltà stessa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto che proroga la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni danneggiati dal terremoto e nuova proroga della facoltà stessa.

Se ne dia lettura.

LIBERTINI GESUALDO, *segretario*, legge: (V. Stampato, n. 169-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È convertito in legge il Regio decreto 8 gennaio 1914, n. 45, col quale è stata pro-